

Codice A18190

D.D. 24 febbraio 2015, n. 441

Concessione di un terreno in comune di Coggiola (BI), per la riqualificazione del sito di arrampicata denominato Placche dell'Oliva, al Comune di Coggiola (BI). Introito Euro 171,00 - Cap. 30195/15. Soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, D.Lgs. 33/2013.

Premesso che:

- Il Comune di Coggiola (BI), codice fiscale 82000890028, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Foglia Barbisin Gianluca, nato a Varallo (VC), il 08.09.1971, (omissis), domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede comunale di Coggiola (BI), Via G. Garibaldi n° 24, con nota pervenuta il 12.11.2014, prot. n° 59055/DB14.26, ha inoltrato un'istanza intesa ad ottenere il rilascio della concessione di un terreno sito in località Placche dell'Oliva, in comune di Coggiola (BI), distinto a catasto al foglio 3, particelle 30 e 37 (entrambe parte, limitatamente ad una superficie di circa 00.10.00 ha), per la riqualificazione del sito di arrampicata denominato Placche dell'Oliva, per la durata di anni 9 (nove), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione;
- Il concessionario ha ottemperato a quanto richiesto nella nota del 13.11.2014, prot. n° 59353/DB14.26, firmando la concessione e producendo l'attestazione di versamento di canone relativo al primo anno di concessione, per un importo di Euro 171,00;
- l'atto di concessione, repertorio n° 1140 del 24.02.2015, è agli atti presso il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli;
- le norme che regolamentano i rapporti fra l'Amministrazione Regionale e il concessionario sono contenute nell'atto di concessione allegato alla presente determinazione.

Considerato che:

- a seguito della D.G.R. n° 2-9520 del 02.09.2008, la materia relativa alla gestione delle proprietà silvo-pastorali regionali, ivi compresi i vivai, e i provvedimenti amministrativi relativi agli affitti e le concessioni d'uso di baite e terreni compete al Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche della Regione Piemonte di Vercelli.

Ritenuto di:

- poter provvedere all'assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di anni 9 (nove), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione, al canone annuo di Euro 171,00, alle condizioni presenti nell'allegato atto di concessione;

viste le leggi regionali 5 febbraio 2014, n. 1 e 2 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016"

visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R;
tutto ciò premesso e attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n° 165/01;
visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
vista la L.R. 7/01;
visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;

determina

per le considerazioni espresse in premessa:

1)di rilasciare la concessione di un terreno, in comune di Coggiola (BI), descritto in premessa, al Comune di Coggiola (BI), per la riqualificazione del sito di arrampicata denominato Placche dell'Oлива;

2)di fissare la durata della suddetta concessione in anni 9 (nove), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione, al canone annuo di Euro 171,00, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto di concessione;

3)di esonerare il concessionario dal versamento del deposito cauzionale in virtù di quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 23 gennaio 1984, n° 8 e dall'art. 7 del Regolamento regionale 3/R;

4)di prendere atto che l'importo di Euro 171,00 quale canone annuo riferito al primo anno di concessione, risulta essere già stato versato dal concessionario sul conto corrente bancario IT94V0200801044000040777516, intestato a Tesoreria Regione Piemonte, Unicredit Banca - via Garibaldi n° 2 - 10122 Torino, come si evince dalle pezze giustificative agli atti presso il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli e sarà introitato sul Cap. 30195 del bilancio 2015, mentre l'importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a, D.lgs. 33/2013.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Francesco Caruso

Allegato

ATTO DI CONCESSIONE DI UN TERRENO IN COMUNE DI
COGGIOLA (BI), PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SITO DI
ARRAMPICATA DENOMINATO "PLACCHE DELL'OLIVA", AL
COMUNE DI COGGIOLA.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016,
rappresentata dal Dirigente del Settore Gestione Proprietà Forestali
Regionali e Vivaistiche, Dr. Francesco Caruso nato a Milano (MI) il
17.03.1954 (omissis) domiciliato ai fini del presente contratto, presso la
sede regionale di Vercelli, Via F.lli Ponti n° 24, abilitato alla stipulazione
del presente contratto dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

C O N C E D E

al Comune di Coggiola, codice fiscale 82000890028, rappresentato dal
Sindaco pro-tempore Sig. Foglia Barbisin Gianluca, nato a Varallo (VC),
il 08.09.1971, (omissis), domiciliato ai fini del presente contratto presso
la sede comunale di Coggiola (BI), Via G. Garibaldi n° 24, l'uso di un
terreno, in comune di Coggiola (BI), distinto a catasto al foglio 3, parte
delle particelle 30 e 37, limitatamente ad una superficie complessiva di
circa 00.10.00 ha, come da cartografia in allegato, per la riqualificazione
del sito di arrampicata denominata "Placche dell'Oлива".

La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti
condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 9 (nove), con decorrenza
dalla data di stipula del presente atto ed alla scadenza si intenderà
risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta.

Il concessionario qualora intenda ottenere il rinnovo della concessione

dovrà presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno sei mesi prima della scadenza, restando convenuto che ove il concessionario resti nel possesso del bene oltre la scadenza, sarà tenuto a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 171,00, da corrispondersi in un'unica soluzione anticipata. Qualora, trascorso un mese dalla scadenza pattuita, i canoni dovuti non siano stati regolarmente ed esattamente corrisposti, saranno dovuti dal giorno stesso della scadenza e senza necessità di costituzione in mora, anche gli interessi legali. Il concessionario è esentato dal versamento del deposito cauzionale in virtù dell'art. 20 della L.R. n° 8 del 23.01.1984.

Art. 3 - In caso di rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, la parte sarà tenuta al pagamento del canone dovuto fino allo spirare dell'anno in corso alla data di rinuncia.

Art. 4 - Il concessionario si dichiara responsabile e garante per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri.

Art. 5 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente

concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità, di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 6 - Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dal concedente.

Art. 7 - E' vietato al concessionario di cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, il bene in concessione senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca della concessione.

Art. 8 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al bene dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa

Art. 9 - Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire il bene nello stato in cui a quel momento si trova riconoscendo espressamente che eventuali opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite all'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino del bene a cura e spese del concessionario. Analogo diritto spetta alla Regione nelle ipotesi di rinuncia da parte del concessionario o di revoca della concessione.

Art. 10 - La presente convenzione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora il concessionario non dovesse attenersi alle

condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 11 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Le parti approvano senza riserva e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste agli artt. 3-4-5-6-7-9-10-11.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO